

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 21 OTTOBRE 2015, N. 42222: abbandono di rifiuti e reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione

«... come più volte affermato da questa Corte, in tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 256 D.L.vo n. 152/2006 anche se effettuato,..., occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (ex pluris Cass. sez. III n. 25463/2004). »

«... il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256 D.L.vo n.152/2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune. Ne consegue che lo stesso può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo del tutto secondario, occasionale e/o consequenziale all'esercizio di una diversa attività primaria (Cass. Sez. III n. 16698/2004; Cass. Sez. III n. 29077/2013). »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Levi
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/11/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

- Presidente - SENTENZA
N. 3107/2014

Dott. AMEDEO FRANCO

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 40380/2013

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

- Rel. Consigliere -

Dott. LORENZO ORILIA

- Consigliere -

Dott. GASTONE ANDREAZZA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE MARIA FRANCESCO N. IL 11/07/1959

GUESMI LOTFI N. IL 03/03/1963

avverso la sentenza n. 10646/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
15/04/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2014 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *P. Casavola*
che ha concluso per *rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Andreoli Dario d. Roma*
secc. sost. - proc. dell'Avv. P. Casavola
Claudio.

Ritenuto in fatto

De Maria Francesco e Guesmi Lofti hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 15.4.2013 del Tribunale di Roma con la quale sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt.110 c.p. e 256 co. 1 lett. a) D.Lvo 152/2006 perché, in concorso fra loro, il primo quale legale rappresentante della società E.Tirreno s.r.l., proprietaria del veicolo FIAT Iveco, ed il secondo, quale autista del predetto mezzo e dipendente della predetta società, abbandonavano in un'area sita in Roma rifiuti speciali non pericolosi consistenti in terra da scavo. Concesse ad entrambi le attenuanti generiche, i predetti sono stati condannati ciascuno alla pena di mesi sei mesi di arresto.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 256 co. 1 D.lvo 152/2006 e vizio di motivazione.

In particolare la difesa lamenta l'assenza di un giudizio di offensività della condotta da parte del giudice di merito in rapporto alla quantità di terra da scavo scaricata.

Non è dato inferire in alcun modo, anche ricorrendo a percorsi congetturali, quale fosse il quantitativo di terra da scavo oggetto della condotta contestata.

2) Violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 256 co. 1 D.lvo 152/2006 e vizio di motivazione.

Posto che ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti è richiesto l'elemento specializzante della commissione del fatto da parte del titolare di imprese o di responsabili di enti, nel caso in esame è mancato un accertamento sull'oggetto dell'attività della società E. Tirreno, al fine di ricondurre lo scarico del terreno all'attività svolta dalla predetta società.

Pertanto, l'orario in cui è avvenuto tale scarico, le 17:00, si colloca al di fuori dei normali orari di lavoro delle imprese, ragione per cui non è affatto pacifico il collegamento fra la condotta del trasportatore Lofti Guesmi e la società proprietaria del veicolo.

Da tale rilievo discende anche l'altra questione fondamentale: non è certo se si tratta di "attività di smaltimento nell'ambito di attività di impresa" oppure di estemporaneo scarico di materiale operato, di propria iniziativa, da parte del Lofti Guesmi.

3) Vizio di motivazione in relazione alla deduzione della difesa della esistenza, in quella zona, di una variante al piano regolatore.

Sebbene la difesa, nel corso dell'istruttoria dibattimentale avesse prodotto una variante al piano regolatore per dimostrare che le opere in essa previste avrebbero reso necessario procedere al

livellamento di terreni, rileva il ricorrente che la deduzione difensiva è stata liquidata apoditticamente con il rilievo, inconferente, che in astratto la sussistenza di una variante non vale a scriminare il reato di scarico abusivo di materiali.

4) Lamenta la difesa ricorrente la mancata concessione del beneficio della non menzione, nonostante l'incensuratezza del ricorrente e la modesta gravità del fatto, nonché l'assenza di motivazione in ordine alla relativa richiesta.

5) Infine la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla confisca del bene e difetto di motivazione, non avendo neppure ipotizzato il giudice il comportamento negligente ascrivibile al proprietario del veicolo che giustificerebbe l'adozione della misura.

Ritenuto in diritto

Il primi tre motivi di ricorso ed il quinto risultano eccessivamente generici e del tutto infondati. In particolare, tramite la deduzione di vizi di legittimità il ricorrente mira ad ottenere una rivalutazione di elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito; operazione, quest'ultima, come è noto preclusa in sede di legittimità in presenza di argomentazioni logiche e non manifestamente contraddittorie.

Peraltro, sotto tale profilo, l'impugnata sentenza non è censurabile in quanto, seppur sintetica, fornisce adeguata motivazione in punto di sussistenza del reato e responsabilità penale dell'odierno ricorrente.

Quanto al primo motivo di ricorso relativo alla asserita mancanza di offensività della condotta dei ricorrenti in rapporto alla quantità di terra da scavo scaricata occorre precisare che in materia ambientale la rilevanza del principio di offensività deve intendersi non in termini di concreto apprezzamento del danno ambientale quale attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto con valutazione *ex ante* (Cass. Sez. III n. 14457/2003).

Orbene nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto il quantitativo di terra scaricata dagli imputati, seppur non eccessivo, in ogni caso idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice sulla base di argomentazioni logiche ed esaustive attinenti profili fattuali come tali sottratte al sindacato di legittimità.

Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, in tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 256 D.Lvo n. 152/2006 anche se effettuato, come nel caso di specie, occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di



differenziazione del reato *de quo* da quello di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (*ex pluris* Cass. sez. III n. 25463/2004).

Quanto al secondo motivo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256 D.Lvo n. 152/2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune. Ne consegue che lo stesso può essere commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo del tutto secondario, occasionale e/o consequenziale all'esercizio di una diversa attività primaria (Cass. Sez. III n. 16698/2004; Cass. Sez. III n. 29077/2013).

Tanto premesso le censure mosse dalla difesa quanto alla mancata individuazione dell'oggetto e della natura dell'attività di impresa svolta dalla E. Tirreno srl appaiono del tutto prive di rilievo.

Infondato appare anche il terzo motivo in quanto la presenza o meno di una variante al piano regolatore tale da rendere necessario il livellamento di terreni è, come giustamente osservato dalla Corte territoriale, elemento del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato in questione: la motivazione, seppur apprezzabile, che spinge a scaricare illecitamente i rifiuti non può certo considerarsi idonea a giustificare la condotta e ad escluderne la portata offensiva.

Quanto al quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la mancanza di motivazione in punto di confisca appare anch'esso infondato avendo il giudice di merito indicato, seppur sinteticamente, le ragioni dell'adozione di siffatta misura.

Fondata appare invece la censura mossa con il quarto motivo di ricorso in quanto, pur avendo il ricorrente avanzato apposita richiesta del beneficio della non menzione stante la propria incensuratezza e la modesta entità del fatto, l'impugnata sentenza non si è pronunciata sul punto.

Tanto premesso l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'omessa pronuncia sulla non menzione; nel resto, invece, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla non menzione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2011.

Il Presidente

Saverio Felice Mannino



Il Consigliere

Mariapia Savino